



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI PALERMO

Sezione Specializzata in materia di Impresa

in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:

Dott.ssa Daniela Galazzi	Presidente
Dott. Andrea Compagno	Giudice
Dott. Giovanna Nozzetti	Giudice rel est.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. 4468 del registro generale affari contenziosi civili dell'anno 2023

T R A

*Parte\_1*, nata a Trapani il 22.1.1964 (C.F. *C.F.\_1*), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Mandalà (*Email\_1*) giusta procura depositata in copia nel fascicolo informatico

ATTRICE

E

*Controparte\_1* (P.I. E C.F. *P.IVA\_1*), in persona del legale rappresentante pro tempore, e *Controparte\_2*, nato a Paceco (TP) il 12.6.1967 (C.F. *C.F.\_2*), quale socio della *Controparte\_1* rappresentati e difesi - per mandato depositato in copia nel fascicolo informatico - dall'avv. Pietro Bruno (*Email\_2*)

CONVENUTI

**avente ad oggetto:** *impugnativa di delibera di esclusione socio ex art. 2479 ter c.c. e di revoca amministratore*

Conclusioni: per la ricorrente, come da note scritte ex art. 189 co. 1 n. 1 c.p.c. depositate il 26.7.2024



## RAGIONI DELLA DECISIONE

Col ricorso ex art. 281 *decies* cpc depositato il 14 marzo 2023, **Parte 1** – premettendo di essere socia e amministratrice della **Controparte\_1** possedendo la quota pari al 50% del capitale sociale ed essendo l'altro socio ed amministratore, **Controparte\_2**, titolare dell'ulteriore quota del 50% e deducendo che l'attività commerciale della società era centrata sull'esercizio "BAR" senza cucina presso la sede legale in Marsala, Piazza della Repubblica n. 4, la cui gestione era sempre stata affidata disgiuntamente ai due amministratori – ha esposto di aver ricevuto, in data 20 febbraio 2023, la nota con oggetto "Comunicazione di esclusione e revoca", con la quale le si comunicava che, in pari data, l'assemblea aveva deliberato di escluderla dalla compagine sociale *nel rispetto dell'art. 7 dello Statuto sociale*, e di essere stata inoltre revocata dalla carica di amministratore della società "*considerato ... il mancato rendiconto delle somme trattenute*". Alla comunicazione era allegato il verbale di assemblea del 20.2.2023, non sottoscritto dal presidente né dal segretario, nella quale il **CP\_2** unico socio autoconvocatosi, assunta la presidenza dell'assemblea, dichiarava di avere constatato l'irregolarità della gestione della società da parte della **Pt\_1** di averla infatti inutilmente invitata a provvedere al versamento immediato del saldo cassa risultante dalla contabilità sociale pari, al 29.11.2022, ad € 130.216,30; di avere inoltre accertato che la medesima non aveva presentato alcun rendiconto sui prelievi e sull'impiego delle somme di proprietà della società, tutte condotte gravissime integranti giusta causa di esclusione dalla compagine sociale.

La **Pt\_1** ha quindi chiesto che – previa sospensione ex art. 2378 c.c. - fossero dichiarate la nullità e l'inefficacia ovvero in subordine l'annullabilità della predetta delibera, delle relative comunicazioni a mezzo servizio postale del 20.2.2023 e a mezzo telegramma del 23.2.2023 e della revoca dalla carica di amministratore, eccependo: 1) la violazione dell'art. 2378 bis c.c. e degli artt. 7 e 18 dello Statuto societario, esulando le ragioni poste a fondamento della deliberata esclusione dalle ipotesi previste dall'art. 7, ed essendo la delibera priva della sottoscrizione del Presidente e del segretario verbalizzante; 2) la violazione degli artt. 2479 co. 5, 2479 bis, dell'art. 2479 ter c.c., nonché degli artt. 11, 12, 13 dello Statuto per essere stata l'esclusione deliberata dal socio/co-amministratore all'esito di una assemblea della quale essa ricorrente non aveva ricevuto alcuna comunicazione; 3) l'illegittimità della delibera di esclusione per insussistenza delle ragioni giustificative, non avendo mai impiegato in modo



anomalo né arbitrariamente gestito alcuna somma di denaro di pertinenza societaria né avendo mai posto in essere nessuna delle altre condotte contestate; 4) l'inesistenza, nullità, inefficacia e, in subordine, l'annullabilità della revoca dalla carica di amministratore, in assenza di alcun pertinente deliberato assembleare.

I convenuti hanno eccepito l'incompetenza dell'Autorità giudiziaria adita, avendo i soci previsto, all'art. 7 co. 4 dello Statuto, la competenza esclusiva del collegio arbitrale di cui al successivo art. 30 per la risoluzione delle controversie nascenti dall'esclusione di taluno di essi dalla società. Nel merito, si sono opposti all'accoglimento dell'avversa impugnazione, ritenendo la delibera legittimamente assunta in conseguenza delle gravissime condotte poste in essere dalla **Pt\_1** in danno della società, degli altri soci e dei creditori sociali. Quest'ultima, infatti, avrebbe gestito in via esclusiva la società - intrattenendo i rapporti con i fornitori, effettuando i relativi pagamenti, disponendo in via esclusiva dell'operatività on line del conto corrente bancario e detenendo l'unica carta di debito aziendale -, omettendo però di rendere il conto di questa gestione: in particolare, a fronte del saldo del conto corrente bancario della società pari ad € 12.098,32, dalle scritture contabili risultava una cassa contanti di importo anomalo, ossia pari in data 29.11.2022 ad € 130.216,30, e, nonostante l'espressa richiesta dell'altro socio, la **Pt\_1** non avrebbe provveduto a versare questa somma sul conto corrente della società. Parte attrice, poi, avrebbe dato indicazioni al consulente della società di aggiornare le scritture contabili in modo irregolare ed incoerente, così da ridurre la consistenza di cassa; con cadenza mensile ed in assenza di alcuna delibera autorizzativa, dunque in violazione dell'art. 23 dello Statuto, si sarebbe appropriata di somme di denaro che aveva liquidato autonomamente sulla base di "note spese" con causale "rimborso indennità chilometrica" per il complessivo importo di € 12.236,04; avrebbe effettuato prelievi di contante dal conto corrente bancario asseritamente utilizzati per fini sociali, nonostante l'elevato importo della cassa contanti, così privando la società della provvista economica necessaria alle spese correnti, cui aveva dovuto far fronte il **CP\_2** eseguendo in due tranches il versamento del residuo capitale di sua spettanza.

Nel corso del giudizio è stata disposta in via cautelare la sospensione della delibera impugnata.

Esposti i fatti di causa, ragioni di priorità logico – giuridica impongono di dar conto dell'infondatezza dell'eccezione di incompetenza formulata dai convenuti in ragione della





fanno discendere dalla cessazione della sua qualità di socia per effetto della vendita della sua quota ai sensi dell'art. 2466 c.c. a causa della sua morosità nei conferimenti.

Questo rilievo è stato infatti formulato nella comparsa conclusionale, depositata oltre il termine di cui all'art. 189 co. 1 n. 2) c.p.c. (trenta giorni prima dell'udienza del 20 gennaio 2025 di rimessione della causa in decisione), unitamente alla quale i convenuti hanno depositato documenti, nonostante l'intervenuta decadenza da questa possibilità – e senza nemmeno effettuare espressa richiesta di rimessione in termini –.

Nel merito, le domande attoree meritano accoglimento.

Costituisce circostanza incontestata che la delibera di esclusione della **Pt\_1** sia stata adottata dall'assemblea dei soci del 20 febbraio 2023, alla quale l'attrice non era stata convocata e di cui non era stata neppure informata.

La delibera è allora certamente invalida ai sensi degli artt. 2479 *bis* co. 1 e 2479 *ter* co. 3 c.c., per omessa convocazione della socia; a nulla rileva poi che l'art. 7 co. 3 ultimo periodo dello Statuto stabilisca che *“per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervenire in assemblea”*. Detta clausola è infatti nulla per contrasto con la norma imperativa contenuta nell'art. 2479 co. 5 c.c., che riconosce ad ogni socio il diritto di partecipare alle decisioni prese dall'assemblea (cfr., ex multis, Trib. Napoli, 18.9.2023 n. 8508).

Vanno infatti tenute distinte le fasi della convocazione dell'assemblea e della deliberazione: eventuali specificità della seconda non possono giustificare la deroga alle regole procedurali previste per la prima, per cui se è legittima la mancata considerazione della partecipazione del socio della cui esclusione si discute nel *quorum* costitutivo e deliberativo, non lo è invece l'omessa convocazione del socio stesso, che non è neppure posto in condizione di esercitare il diritto di difesa avanti all'organo assembleare chiamato a pronunciarsi sulla sua esclusione.

L'accoglimento del principale motivo di impugnativa rende superfluo qualsivoglia ulteriore esame sulla citata delibera.

Altrettanto fondata è la domanda di parte attrice relativa alla decisione di revocarla dall'incarico di amministratrice, comunicata in data 20.1.2023 dall'altro amministratore **CP\_2** considerato che la revoca avrebbe dovuto essere deliberata dall'assemblea (il cui



ordine del giorno era invece limitato alla sola esclusione della socia) per espressa previsione statutaria (art. 19 co. 5 “*Gli amministratori potranno essere nominati anche a tempo indeterminato, salvo revoca deliberata dall’Assemblea dei soci*”) ed è pertanto inefficace.

Non v’è, peraltro, alcuno spazio per valutare, in questa sede, la fondatezza degli addebiti mossi all’attrice, stante la inammissibilità delle nuove domande (*pronunciare l’esclusione del socio* **Parte\_1** *ai sensi dell’ultimo comma dell’art 2287 cod civ.; pronunciare la revoca della* **Parte\_2** *dalla carica di amministratore sociale*) formulate dai componenti in seno alle note di trattazione scritta per l’udienza del 19 giugno 2023, oltre il termine decadenziale fissato dall’art. 281 *undecies* co. 3 c.p.c.

All’accoglimento delle domande attoree, segue – in ossequio al criterio generale fissato dall’art 91 cpv c.p.c. – la condanna dei convenuti al pagamento delle spese del giudizio e della sua fase cautelare (conclusasi con l’accoglimento dell’istanza di inibitoria), spese che si liquidano nel dispositivo in conformità ai parametri fissati dal DM 55/2014, applicando, per le fasi di studio e introduttiva del giudizio di merito, i compensi medi indicati nella tabella n. 2 (scaglione di valore da 26.000 al 52.000 euro), e per le fasi di trattazione e decisionale sia del giudizio di merito che del sub procedimento cautelare i compensi minimi risultanti dall’applicazione dei massimi coefficienti riduttivi ai valori previsti rispettivamente dalle tabelle nn. 2 e 10, attese la natura prettamente documentale del procedimento e la semplicità delle questioni controverse.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite; disattesa ogni diversa domanda, eccezione o difesa; provvedendo sulle domande proposte da **Parte\_1** nei confronti della società **Controparte\_1** e di **Controparte\_2** [...] :

accoglie le domande di parte attrice e per l’effetto dichiara nulla la delibera impugnata di esclusione della stessa da socia di **Controparte\_1** ed inefficace la revoca dell’attrice dalla carica di amministratrice della società;

condanna i convenuti, in solido fra loro, a rifondere all’attrice le spese del giudizio, liquidate in complessivi € 7.400,00, di cui € 6.854,00 per compensi (comprensivi di € 1.593,5 riferibili alla fase cautelare), oltre IVA, CPA e rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi.

Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Palermo il 7 febbraio 2025



La Giudice est.

*Giovanna Nozzetti*

La Presidente

*Daniela Galazzi*

Arbitrato in Italia